

Direttive sulla trasparenza del 1.1.2018

Premessa

Secondo il Codice etico di Swiss Medtech («Codice»), dal 1° gennaio 2018 alle aziende associate non è più consentito pagare direttamente ai professionisti sanitari le tasse di registrazione e le spese di viaggio e alloggio per le conferenze formative organizzate da terzi.

Nel rispetto delle disposizioni del Codice, la formazione medica può essere incentivata da supporti per la formazione destinati alle organizzazioni sanitarie. Per evitare abusi, sono state sviluppate specifiche clausole di protezione, che contemplano anche l'obbligo di pubblicare e rendere trasparenti questi supporti per la formazione.

Tutti i termini utilizzati in queste direttive sulla formazione corrispondono ai termini definiti nel Codice.

Capitolo 1: Campo di applicazione delle direttive

1. Campo d'applicazione

Il capitolo 4 punto 3 del Codice stabilisce che le imprese associate («imprese») debbano documentare e pubblicare tutti i supporti per la formazione («Educational Grants») secondo le direttive sulla trasparenza.

Le direttive sulla trasparenza si applicano a tutti i rapporti tra imprese e organizzazioni sanitarie/professionisti sanitari svizzeri rientranti nel campo di applicazione del Codice e operativi in Svizzera.

Anche i supporti delle imprese volti a promuovere un'effettiva formazione sanitaria destinate agli organizzatori professionali di conferenze indipendenti da un'organizzazione sanitaria rientrano, per quanto riguarda gli eventi formativi in Svizzera, nel campo di applicazione della direttiva sulla trasparenza.

I trasferimenti di valori che non rientrano nella definizione dei supporti per la formazione di cui al Capitolo 4 punto 3 non sono contemplati nel campo di applicazione delle presenti direttive sulla trasparenza.

Capitolo 2: Obbligo di divulgazione

1. Obbligo generale

Ogni Impresa deve documentare per iscritto il pagamento dei supporti per la formazione (conformemente al Capitolo 4, punto 3 del Codice) alle organizzazioni sanitarie secondo il campo d'applicazione del Codice e indipendentemente dal valore del supporto e pubblicarlo secondo le presenti direttive sulla trasparenza.

2. Pubblicazione aggregata

I supporti per la formazione devono avvenire su base aggregata. Ogni Impresa e le società sottoposte al medesimo controllo devono pubblicare i supporti per la formazione per ogni anno civile. La pubblicazione deve valere per una delle seguenti categorie e deve nominare ogni singolo destinatario:

- a. supporti per la formazione nel corso di eventi organizzati da terzi (in questi rientrano anche il supporto alla partecipazione di professionisti sanitari a eventi formativi organizzati da terzi)
- b. altri supporti di formazione rivolti alle organizzazioni sanitarie (in questi rientrano borse di studio universitarie e post universitarie e/o supporti destinati a campagne di sensibilizzazione).

I contributi vengono pubblicati in modo aggregato per categoria e destinatario.

3. Precisazione dello scopo facoltativa

Le Imprese hanno anche la facoltà di pubblicare lo scopo di supporti per le attività formative per una o entrambe le categorie elencate al punto 2.

4. Metodologia

Ogni Impresa deve redigere un riepilogo che descrive la metodologia applicata per assicurare la divulgazione e l'accertamento dei supporti per la formazione ai sensi del punto 2.2.

Il rapporto deve contenere un riepilogo generale: deve descrivere la metodologia di registrazione, esprimersi sul trattamento dell'IVA e di altri aspetti fiscali, descrivere aspetti valutari e tempistiche, oltre che indicare l'importo dei supporti per la formazione. Il rapporto sulla metodologia deve essere messo a disposizione dell'organizzazione sanitaria interessata.

Capitolo 3: Disposizioni sulla divulgazione

1. Periodo in esame

Il periodo in esame comprende un intero anno civile.

2. Data di pubblicazione

La pubblicazione avviene entro il 31 agosto dell'anno successivo al periodo in esame.

3. Durata della pubblicazione

La pubblicazione deve essere accessibile per almeno tre interi anni civili successivi alla prima pubblicazione.

4. Modello e lingua di pubblicazione

Per facilitare la fruizione, i dati devono essere resi accessibili secondo le direttive sulla pubblicazione in una lingua ufficiale (o in inglese). Deve essere utilizzato il modello allegato (Allegato 1).

5. Piattaforma di pubblicazione

Le pubblicazioni devono avvenire sul sito web dell'impresa o sul sito web di Swiss Medtech.

Le Imprese che prevedono la pubblicazione sul proprio sito web devono tenere presente che il sito web utilizzato a tale fine è lo stesso che utilizzano principalmente per la comunicazione sui loro prodotti aziendali con i loro clienti in Svizzera.

Le Imprese che desiderano effettuare la pubblicazione sul sito web di Swiss Medtech devono inviare il modello messo a disposizione da Swiss Medtech (Allegato 1) debitamente compilato entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in esame alla sede di Swiss Medtech. Swiss Medtech si occupa della pubblicazione della comunicazione ricevuta.

Le Imprese che effettuano la pubblicazione sul sito web di Swiss Medtech rimangono responsabili della correttezza dei dati pubblicati. Swiss Medtech non si assume alcuna responsabilità in merito all'aggiornamento o alla correzione dei dati pubblicati. Swiss Medtech cancellerà i dati dal suo sito web nell'anno civile successivo alla durata triennale di pubblicazione.

Approvato dal Comitato direttivo di Swiss Medtech e posto in vigore l'1.1.2018.